

Una circolare illustra le novità. Possibile l'invio su supporto cartaceo fino al 29 febbraio

Comunicazioni on-line al debutto

Un solo modulo per tutti gli enti. Stop alla denuncia Inail

DI DANIELE CIRIOLI

Il datore di lavoro che trasmette mediante il servizio informatico (sistema CO) le comunicazioni sui rapporti di lavoro non deve più comunicare all'Inail i codici fiscali dei lavoratori assunti e/o cessati (Dna). Se utilizza i moduli cartacei (facoltà concessa fino al 29 febbraio) deve ancora trasmetterla, a eccezione dei datori di lavoro domestico per i quali l'obbligo della Dna cessa comunque da oggi. È quanto precisa l'Inail nella circolare n. 2/2008.

Da oggi il nuovo collocamento. È in vigore da oggi il nuovo sistema che disciplina la comunicazione obbligatoria unica telematica, prevista dall'articolo 4-bis del dlgs n. 181/2000. Due le novità: 1) l'adozione di nuova modulistica; 2) l'individuazione di un'unica modalità di presentazione, quella on-line, di tutte le comunicazioni.

In virtù del nuovo sistema, spiega l'Inail, i datori di lavoro, pubblici e privati, e le agenzie per il lavoro (le agenzie di somministrazione) devono effettuare le comunicazioni con i nuovi moduli che possono essere inviati solo «tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti». Per i datori

di lavoro domestico, la trasmissione è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione.

Stop alla Dna all'Inail. Novità del nuovo sistema, come ricordato ieri anche da un comunicato del ministro del lavoro, Cesare Damiano, è l'unicità della comunicazione,

ossia la pluriefficacia per ogni altra comunicazione dovuta a istituti previdenziali o pubbliche amministrazioni. La novità si riverbera anche nei confronti dell'Inail; e la circolare spiega che le comunicazioni di assunzione e quelle di cessazione inviate ai servizi competenti per territorio sono valide anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicare all'Inail (Dna) i codici fiscali dei lavoratori assunti e/o cessati dal servizio. Con la nuova normativa, quindi, aggiunge l'Inail, si semplificano gli adempimenti ai datori di lavoro, senza pregiudicare l'interesse dell'Istituto a conoscere in tempo reale i dati anagrafici dei lavoratori che hanno diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Regime transitorio. Dall'11 gennaio al 29 febbraio (al 30 novembre nella provincia autonoma di Bolzano) è previsto

un periodo transitorio, durante il quale ai datori di lavoro è data la facoltà d'effettuare le comunicazioni obbligatorie con i nuovi moduli sia su carta e sia con l'invio telematico. La

differenza riguarda la pluriefficacia delle comunicazioni; essa infatti, spiega l'Inail, si applica soltanto alle comunicazioni che siano trasmesse per il tramite dei servizi informatici (sistema CO), fermo restando il particolare regime previsto per i datori di lavoro domestico, per i quali di conseguenza l'obbligo della Dna cessa comunque da oggi (11 gennaio). Pertanto, se il datore di lavoro utilizza i moduli cartacei deve continuare a trasmettere la Dna, con le stesse modalità finora seguite e gli strumenti informatici già messi a disposizione dall'Inail. Dal 1° marzo, al termine del periodo transitorio, quando i datori di lavoro dovranno obbligatoriamente inviare i moduli telematicamente cesserà l'obbligo di presentare la Dna, con conseguente inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa.



La Dna all'Inail

Dall'11 gennaio al 29 febbraio *	I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a utilizzare i nuovi modelli per le comunicazioni obbligatorie, ma possono inviarli sia su carta che per mezzo del servizio telematico
Dal 1° marzo *	I datori di lavoro, pubblici e privati, sono obbligati a trasmettere le comunicazioni esclusivamente tramite servizio telematico
Utilizzo dei moduli cartacei	La comunicazione dei codici fiscali all'Inail (Dna) resta dovuta in caso di assunzione e cessazione di rapporti di lavoro
Invio telematico	Non è più dovuta la comunicazione dei codici fiscali all'Inail (la Dna)
Datori di lavoro domestico	Dall'11 gennaio cessa l'obbligo della comunicazione dei codici fiscali (Dna)

(* Nella provincia autonoma di Bolzano il periodo transitorio va fino al 30 novembre 2008)

